



## **Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)**

### **Modifica dell'11 novembre 2020**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'allegato dell'ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>1</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 916.404.2

*Allegato*  
(art. 3 e 4 cpv. 1)

## Emolumenti

*N. 1*

		Franchi
<b>1</b>	<b>Fornitura di marche auricolari</b>	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	-0.75
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	1.75
1.1.2.3	marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori senza microchip	-0.25
1.1.2.4	marca auricolare singola per la marchiatura a posteriori con microchip	1.25
1.1.2.5	marca auricolare doppia per animali di piccola taglia senza microchip	2.10
1.1.3	per animali della specie suina:	
1.1.3.1	marca auricolare singola senza microchip	-0.25
1.1.3.2	marca auricolare singola per animali di piccola taglia senza microchip	1.80
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-0.25
1.2	Sostituzione di marche auricolari con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:	
1.2.1	marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché bufali e bisonti	1.80
1.2.2	marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina	2.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50